

favorire il concorrente più forte, in modo che il « partito RAI » abbia il sopravvento. Ecco la motivazione politica: non dispiacere mai a viale Mazzini; alla vigilia di un'importante stagione di nomine bisogna fare quello che ordina il « partito RAI », altrimenti non ci sono le cambiali. Aiutateci a sgombrare il campo da questo sospetto; dimostrategli che siamo noi in malafede, che non volete favorire la RAI in cambio di nomine. Se c'è questo atteggiamento, forse si può recuperare un minimo di discussione seria. Anche per rispetto di chi in questi giorni ha dato prova di essere disponibile perfino a rischiare la vita su questa vicenda.

Lo dico con tutta la forza che ha l'argomento: non capita spesso di vedere cittadini pronti anche a morire per una battaglia politica; in tempi di fine delle ideologie c'è ancora chi vuole morire per la politica. Io non mi sono associato agli appelli per l'interruzione dello sciopero della sete: facevano bene ad andare avanti, anche a costo di morire. Vedete, colleghi, è vero che si tratta di vicende diverse, ma sono collegate intimamente dagli stessi soggetti passivi: la vicenda di *Radio radicale* e l'informazione sulla lista Pannella.

Dispiace non trovare nemmeno una parola negli interventi del sottosegretario e del relatore su quello che sta accadendo adesso a viale Mazzini. Non mi riferisco certo all'informazione sulla lista Pannella. Per fortuna, grazie alla battaglia dell'opposizione, nella legge Maccanico fu inserita la norma sul principio di responsabilità: per una violazione degli indirizzi della vigilanza si può attivare l'autorità di garanzia. Talvolta l'opposizione fa qualcosa di buono, quando ci si acconcia a discutere. Ma non aver trovato nemmeno una parola nei vostri interventi sulla violazione delle norme antitrust da parte della RAI (a cui vorremmo affidare questo servizio) è difficilmente commentabile: spero vi sia spazio per trattare questo argomento nelle repliche.

Allora chiariamo una volta per tutte questa storia dell'articolo 24. L'articolo 24 dice che la RAI può trasmettere esclusi-

vamente lavori parlamentari: non, onorevole Risari, le attività dei gruppi parlamentari, che non c'entra nulla con l'attività costituzionale. Sul provvedimento lei ha avuto un predecessore illustre: l'onorevole Aniasi. Vada a rileggersi — come ho fatto io — le cronache parlamentari di quei giorni e le interpretazioni autentiche date da quel relatore. Le leggerò, per sua scienza, un passo del verbale della seduta del 31 luglio 1990: « Non si tratta di creare un'ulteriore rete della RAI-TV, bensì una rete istituzionale per la Camera, il Senato ed altri organismi costituzionali ». Finito: i gruppi parlamentari non c'entrano nulla; sono organi interni.

Se si vuole sostenere questa tesi, allora si capisce tutto: si torna alla logica del « partito RAI ». Lei potrebbe essere anche ribattezzato: « Raisari ». Così capiremmo chi abbiamo di fronte. Vede, onorevole Raisari, lei sostiene che i gruppi parlamentari sono organi costituzionali, poi viene a sostenere — al contrario dell'autorità garante — la curiosa tesi del monopolio, per cui chi vince una gara è monopolista e chi la perde deve continuare a fare il servizio (lo ha brillantemente esposto l'onorevole Taradash). Non è possibile dirlo ai cittadini. Non è possibile dirlo neanche a me, non parlo di un illustre luminare. Non è possibile dirlo a nessuno. Non sono queste le regole del gioco.

Che lei sia in straordinaria coincidenza con il « partito RAI » lo dimostrano alcune circostanze. Onorevole Vita, la pregherei di darci una risposta in ordine alle modalità con le quali il Ministero ha autorizzato la RAI a varare la rete parlamentare in ossequio all'articolo 14 del contratto di servizio.

Dal rapporto bimestrale mi sono accorto — non perché sono bravo, ma perché leggo gli atti che ci invia la RAI — che sono stati trasmessi importanti eventi politici: la conferenza di alleanza nazionale a Verona, la direzione con rifondazione comunista a Roma, gli stati generali della sinistra a Firenze. Ce lo ha raccon-

tato la RAI: hanno fatto una rete *all news*, che è un'altra cosa, come diceva l'onorevole Taradash, è una rete politica.

Sapete cosa ha risposto l'ineffabile presidente *pro tempore* della RAI? «La RAI ha avviato la rete parlamentare per rispettare l'obbligo previsto dal contratto di servizio»: fin qui ci siamo. «La RAI ha sempre detto di non volere alcuna esclusiva per l'informazione parlamentare»: cambia i termini della questione, perché il problema è che deve trasmettere esclusivamente i lavori parlamentari. Di più: «e non si è mai opposta alla convenzione con *Radio radicale*». Viale Mazzini ha diritto di veto? Sottoponete a viale Mazzini i vostri progetti? Il presidente della RAI dice che la RAI non si è mai opposta alla convenzione con *Radio radicale*: a che titolo dice queste cose?

E dice anche qualcosa di peggio, sottosegretario, nella dichiarazione rilasciata alle agenzie il 22 maggio scorso: «Il piano editoriale di *GR Parlamento* è stato inviato, prima dell'inizio delle trasmissioni, ai Presidenti dei due rami del Parlamento e al ministro delle comunicazioni». Violante, Mancino e Maccanico hanno dunque autorizzato la RAI a violare le norme antitrust? Questa è la conseguenza? Allora occorre una presa di posizione formalmente corretta da parte del ministro delle comunicazioni e dei Presidenti delle Camere, che dicano al presidente Zaccaria: non ci attribuisca autorizzazioni che non le abbiamo mai concesso! Mi rifiuto di credere che il ministro Maccanico e i Presidenti delle Camere siano pronti ai voleri di Zaccaria e disponibili a dichiarare: sì, noi abbiamo autorizzato la violazione delle norme antitrust!

Serve una presa di posizione. Vedete, voi parlate di passi in avanti ed io rispondo: non abbiamo diritto di chiedere passi in avanti nel rispetto della legalità a chi rappresenta le istituzioni?

Veniamo al merito delle questioni. Come si fa a parlare delle gare aperte e a sostenere che la RAI rivendica il diritto di gara? 28 marzo 1994: il giorno dopo le elezioni vinte dal Polo della libertà è stata firmata una convenzione ventennale che

dà alla RAI 2.500 miliardi l'anno e poi ha la faccia tosta di dire che bisogna fare trasparenza sulle gare! Non devono scherzare su queste cose a viale Mazzini!

Vedete, voi potete anche approvare in Parlamento certe norme. Avete la maggioranza (la dovrete avere, nonostante qualcuno dichiari di votare in altro modo). Almeno il paese saprà chi voleva la gara aperta per 10 miliardi e chi non se l'è mai sognata per i 2.500 miliardi per vent'anni che il servizio pubblico radiotelevisivo si è intascati! Qualcuno si incaricherà di testimoniare queste cose!

Ancora: non conta proprio niente — lo ha ricordato prima l'onorevole Landolfi — l'interessante movimento di opinione che si è sviluppato a livello istituzionale? Penso che tutti dobbiamo avere rispetto per chi ha servito lo Stato nei più alti ambiti, dal Quirinale alla Consulta. Visto che parliamo di Europa, abbiamo un commissario europeo che ha dovuto trascorrere notti all'addiaccio — mi riferisco ad Emma Bonino — per tentare di conferire con un rappresentante del Governo della Repubblica. Non contano niente queste cose, onorevoli colleghi? Non è importante che chi rappresenta l'Italia in quel consesso sia costretto a rimanere fuori da palazzo Chigi per due o tre notti, perché non riesce a parlare della vicenda con il Presidente del Consiglio? Eppure vorrebbe cercare di capire le ragioni di una battaglia che — ha detto bene l'onorevole Landolfi — è di libertà.

Allora, perché non interrompere questo atteggiamento e passare dalla fase dell'iscrizione al «partito RAI» a quella di chi vuole giudicare con oggettività ed obiettività le vicende? Sono toni da comizio o sono semplicemente amare verità che vanno dette in quest'aula? Dobbiamo cominciare a riconoscere le ragioni di chi sta tentando di battersi per una causa giusta. Non è una causa utile: le utili le combattono altri, a noi interessano le giuste, anche quando non riguardano noi stessi. Davvero non abbiamo conflitto di interesse, vogliamo semplicemente fare una battaglia politica. La volontà di chiarezza, però, non traspare da altri settori.

Ancora dobbiamo conoscere, in ordine alle considerazioni di merito che abbiamo fatto su questo provvedimento, alcune risposte.

Chi non l'ha fatto, legga il primo comma dell'articolo 1! In esso si dice che si fisseranno entro il 31 dicembre le modalità per lo svolgimento del servizio delle sedute parlamentari. Chi le fissa? Quali sono i requisiti? Quali sono i controlli da attivare? Non c'è scritto nulla! Chi fissa le modalità? Lo Spirito Santo? Questo allora è un problema, la legge dovrà dunque tornare al Senato: questo è poco ma sicuro, a meno che non vogliate approvare una legge che francamente sarebbe censurabile, se non altro per il modo in cui è stata scritta nell'altro ramo del Parlamento.

Onorevole Vita, abbiamo diritto o no ad una risposta, non sulle responsabilità vostre, ma su quelle della RAI e sull'alterazione del mercato delle frequenze? Lei è stato protagonista di altre battaglie per altro tipo di frequenze, ebbene, ci sono anche queste questioni.

Stiamo parlando di un servizio che con i radicali è costato 10 miliardi, mentre, di riffa o di raffa, con la RAI è costato 80 miliardi. Grazie a questo marchingeo, l'aumento di 5 mila lire del canone moltiplicato per 16 milioni di abbonati fa 80 miliardi. E questo per avere lo stesso servizio! Costerà la metà di 80 miliardi? Costerà un quarto di 80 miliardi? Siamo a 25-30 miliardi, è questo il corrispettivo. Ebbene cosa ha fatto con questi soldi la RAI? Ha comprato tante frequenze facendo lievitare il costo della radio.

Eliminiamo dunque quel « senza oneri aggiuntivi » sul canone di abbonamento, perché il canone è già stato aumentato. Ogni anno rimane quella cifra che è stata già aumentata. Non si è trattato dunque di un aumento *una tantum*! È un'ipocrisia.

Visto che sul punto sono state presentate delle interrogazioni, ci volete informare, prima di arrivare a licenziare questo provvedimento, se è vero che vi è stata una turbativa di mercato e che la RAI, con quei soldi, è andata a comprare nelle

Marche, per un miliardo e 900 milioni, *Radio golden* che un anno fa ancora non esisteva?

Per Roma e parte del Lazio sono stati spesi un miliardo e 800 milioni; in Toscana, per due impianti (uno a Monte Serra e l'altro a Monte Argentario) sono stati spesi 800 milioni per « coprire » una zona con poco più di 500 mila abitanti. In Abruzzo è stato speso un miliardo per 600 mila abitanti. Sulla base di tali dati risulta pertanto che la RAI ha sborsato o dovrà comunque sborsare per servire una popolazione di circa 5 milioni e 100 mila abitanti (gli abitanti delle zone che ho citato) una somma che oscilla tra i 6 miliardi e 200 milioni e 7 miliardi e 200 milioni.

La rete *GR Parlamento*, in base a quanto preannunciato dall'ex direttore Iseppi, dovrà arrivare a « coprire » la stessa quota di popolazione servita da *Radio radicale* (il 75 per cento); quindi si dovranno acquistare impianti per una cifra oscillante tra i 40 e i 50 miliardi (i radicali, 10 miliardi, che provengono dai cittadini).

Vorremmo sapere se il Governo ha verificato queste cose su cui peraltro abbiamo presentato un nostro emendamento al quale non è stata data risposta. A tale riguardo ricordo che nel nostro emendamento diciamo che la RAI può attivare questo servizio sulle frequenze disponibili fino al 31 dicembre 1997; i contratti successivi a quella data sono nulli, perché non è pensabile che si possa arrivare con una potenza di fuoco — quella sì! — miliardaria sul mercato delle frequenze, rastrellando tutto e dire poi: noi siamo i più forti sul mercato. E questo con i soldi dei cittadini!

Vorrei concludere, Presidente, ricordando soltanto come valore morale quanto è già stato detto da altri, in particolare dai colleghi Romani e Landolfi. Vorrei cioè ricordare l'appello sottoscritto da 560 parlamentari ed infine la questione legata al fatto se si possa essere organi di partiti o movimenti politici.

Brevissimamente dirò che noi dobbiamo valutare se quell'organo di partito

sia andato bene o no, se ha servito il pubblico oppure no. Di converso, possiamo valutare se l'organo non di partito (la RAI) sia in grado di soddisfare la domanda di pluralismo. Diversamente vorrebbe dire che far parte di un partito politico è una limitazione; il che francamente non mi sento di dividerlo. Penso che far parte di un partito politico, se si rispettano le regole del gioco dettate da una convenzione (e se ne controlla il rispetto), possa essere tranquillamente accettato.

Mi riesce difficile immaginare che l'organo non di partito (come immagino voi definiate la RAI), soggetta a convenzioni e a controlli possa risultare alla prova pulito, candido, innocente. Abbiamo sufficiente esperienza, da questo punto di vista, che ci porta a considerare forse molto più pluralista chi si dichiara apertamente di parte rispetto a chi predica ogni giorno pluralismo facendone però strage (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo  
— A.C. 4782)**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza, data l'ora, riterrebbe opportuno, se non vi sono obiezioni, rinviare ad altra sede le repliche.

FRANCESCO STORACE. Volevo intervenire sulla questione.

PRESIDENTE. Sentiamo intanto se il relatore ed il Governo intendono replicare, perché la replica è una facoltà del relatore.

GIANNI RISARI, *Relatore*. Signor Presidente, se mi è data la facoltà, intendo non tanto replicare, quanto svolgere alcune osservazioni.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà di replicare.

GIANNI RISARI, *Relatore*. Signor Presidente, come relatore ho ricevuto un mandato preciso da parte della Commissione: quello di riferire positivamente in aula sul provvedimento. A ciò mi sono attenuto e mi attengo anche ora.

Desidero solo soffermarmi su alcune delle questioni emerse nella discussione, che reputo positive. È emerso chiaramente in questa sede l'unanime intendimento di proseguire nel servizio ed è quindi emersa la volontà di prorogare la convenzione con *Radio radicale*. Anche questa mi sembra una opinione largamente condivisa. Il problema si pone quando ci si chiede cosa succederà quando si estinguerà la convenzione, quando cioè si porrà il problema di espletare la gara. A tale riguardo mi si chiede chiarezza e si polemizza su quanto io dico in merito al monopolio.

Il monopolio non c'è quando si vince una gara, dicevano gli onorevoli Landolfi e Storace. Ma credo che anch'essi debbano convenire sul fatto che, se non ci fosse concorrenza, ci sarebbe una gara che porterebbe ad una situazione di monopolio. Se di fatto ad una gara partecipa un solo concorrente, si indice una gara truccata.

MARIO LANDOLFI. Questo è un altro discorso!

GIANNI RISARI, *Relatore*. No, non è un altro discorso: è il discorso. È credo che l'onorevole Giulietti abbia esposto molto bene i termini di questo problema.

Una gara è libera se ci sono più concorrenti e se a questi vengono date pari opportunità.

FRANCESCO STORACE. È un problema di soldi!

GIANNI RISARI, *Relatore*. Ritengo di avere fatto chiarezza, almeno per quanto concerne il mio punto di vista al riguardo.

La RAI è finanziata con i soldi dei contribuenti. Ebbene, credo che questa RAI, finanziata dai contribuenti, così come è oggi, abbia il dovere di rendere la più ampia informazione sui lavori parlamentari. Anche questa è un'altra ovvietà.

Perché, onorevole Taradash, ci sarebbe una duplicazione di servizio, come lei dice? Certo, ciò sarebbe vero, se venisse reso il medesimo servizio. Ma non è detto che debba essere reso lo stesso servizio.

Se noi decidessimo di andare alla gara e ad una gara libera, quella gara sarebbe istituita per un certo tipo di servizio. Sarebbe chiaro allora che il vincitore della gara dovrebbe svolgere quel certo tipo di servizio. Ma se la RAI non vincessero quella gara, penseremmo forse che la RAI non dovrebbe comunque rendere un servizio ampio e completo?

GIUSEPPE CALDERISI. Ha tre reti!

GIANNI RISARI, *Relatore*. Se la risposta è « sì », ritengo che il nostro confronto non debba partire dalla pretesa che la RAI debba chiudere oggi il servizio che ha attivato...

FRANCESCO STORACE. Oggi ha attivato una illegalità: è illegale!

GIANNI RISARI, *Relatore*. Non per un'illegalità: la RAI ha avviato un servizio in base ad una legge...

FRANCESCO STORACE. Che viola!

GIANNI RISARI, *Relatore*... che noi possiamo contestare ma che è una legge. L'obiezione che lei fa, onorevole Storace, non può riguardare la legittimità...

FRANCESCO STORACE. Ma lei sa che ci sono sanzioni?

GIANNI RISARI, *Relatore*... dell'apertura del servizio da parte della RAI; semmai può riguardare il modo con cui lo svolge: è un altro problema ancora.

PRESIDENTE. Onorevole Risari, ha esaurito il suo tempo.

GIANNI RISARI, *Relatore*. Comunque, ripeto: il problema che dobbiamo chiarirci è questo: la pretesa che la RAI dismetta questo servizio.

Credo che la dichiarazione del sottosegretario Vita, che condivido (è inutile continuare a dire che ci sono differenze), sia significativa: con grande chiarezza egli ha detto che la normativa attuale, di fronte ad una gara, non avrebbe più senso.

FRANCESCO STORACE. Dopo!

GIANNI RISARI, *Relatore*. Certamente, per dopo. Concludo, Presidente. La discussione in Commissione è stata troncata non per un decisionismo del presidente Castellani, cui il Presidente della Camera, onorevole Violante, ha dato atto di aver agito correttamente, ma perché era convocata l'Assemblea e la Commissione doveva essere sconvocata; già era in calendario per oggi il dibattito. C'è fretta? Io dico di sì; voi dite di no: discutiamone. Se ci convincete rinviemo ancora, ma credo che dobbiamo arrivare velocemente ad una conclusione.

Sconvochiamo il Comitato ristretto: può esserne fatta richiesta e credo che non ci siano problemi per fare quello che lei dice, onorevole Storace, cioè provare le vie informali per continuare il confronto. A dire il vero certi atteggiamenti e certi toni polemici che avete usato in questo dibattito non sono un buon avvio.

Onorevole Storace, anch'io ho un grande rispetto per chi paga di persona per un'idea. Infatti vengo da una formazione politica che annovera martiri in difesa delle libertà democratiche: non ho bisogno che da casa sua questo me lo ricordi lei. È sufficiente che guardi...

FRANCESCO STORACE. Questa è la mediazione che sta cercando! Siamo alla follia! È un relatore questo?

PRESIDENTE. Onorevole Storace, la prego!

FRANCESCO STORACE. Caro Vita, fàtela con lui!

PRESIDENTE. Onorevole relatore, il suo tempo è contingentato ed è scaduto.

GIANNI RISARI, *Relatore*. Concludo, Presidente...

FRANCESCO STORACE. Poi i radicali insultano, vero?

PRESIDENTE. Onorevole Storace, lei ha appena finito di parlare: taccia!

FRANCESCO STORACE. Questo è un relatore? È una vergogna! È una vergogna!

PRESIDENTE. Taccia! Onorevole Storace, lei si è testé lamentato di essere stato tacitato in modo inadeguato dal Presidente...

FRANCESCO STORACE. Mi vuole espellere?

PRESIDENTE. Lei non ha il diritto di parlare: lo capisce?

FRANCESCO STORACE. Ha ragione Violante, allora!

PRESIDENTE. Penso che abbia proprio ragione, perché lei in questo momento non ha il diritto di parlare: la richiamo all'ordine.

FRANCESCO STORACE. Continuate così!

GIANNI RISARI, *Relatore*. Concludo dicendo che anche riguardo a questo...

FRANCESCO STORACE. Continuate così!

PRESIDENTE. Onorevole Storace, la richiamo all'ordine per la seconda volta.

FRANCESCO STORACE. Mi può anche cacciare, Presidente, così non parteciperò al dibattito!

PRESIDENTE. Onorevole Storace, si accomodi!

FRANCESCO STORACE. Caro Vita, salutatemmi i radicali e tutti i vostri amici!

GIANNI RISARI, *Relatore*. Concludo, Presidente. Mi spiace per questo episodio; comunque confermo che ho un grande rispetto per chi paga di persona. Questo rispetto mi viene da un'esperienza in cui molte persone hanno pagato: basta che guardi in casa mia e non ho bisogno di guardare in casa dell'onorevole Storace.

GUSTAVO SELVA. Perché fa sempre l'elogio di se stesso? Ognuno di noi ha le sue esperienze!

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

VINCENZO MARIA VITA, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Il dibattito riconferma la nostra volontà di attendere con impegno l'evoluzione del confronto che questa sera ha messo in campo posizioni ancora distanti che non configurano una soluzione. Quanto alla mediazione, essa non esiste, anche se alcuni dei colleghi intervenuti ne hanno sottolineato la necessità. Non mi è chiaro su cosa si possa e si debba mediare, ma il Parlamento deve legittimamente esprimere un'opinione sulla tipologia delle trasmissioni che lo riguardano. Non c'è una mediazione e tanto meno il Governo è interessato a prodursi in mediazioni su argomenti relativi all'attività parlamentare. Mi risulta anche difficile, sia pure con un esercizio di volontà, immaginare un eventuale punto di conclusione, che peraltro ancora non si vede all'orizzonte. Non mi riferisco tanto alle polemiche o a qualche tono che sono qui risuonati, mi riferisco al merito. Il Governo propose, onorevole Taradash, nel febbraio scorso un progetto che è stato da lei evocato, il

che mi fa piacere, perché lo stesso progetto di febbraio fu in altri momenti, giudicato negativo. Sono molto contento che questa sera, da parte dell'onorevole Taradash, venga riconosciuta la bontà del progetto che il Governo varò il 10 febbraio. Ebbene, quel progetto ebbe un lungo iter parlamentare al Senato ed oggi in questa sede si sta discutendo del quadro di riferimento proposto dall'altro ramo del Parlamento.

Noi non avremmo obiezioni — lo comprenderà, onorevole Taradash — a tornare al testo da noi proposto, anche perché c'è stato il dibattito parlamentare.

MARCO TARADASH. Lei non può attribuirmi una cosa che non ho detto, cioè che ho elogiato quel testo.

VINCENZO MARIA VITA, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. No, non lo ha elogiato; non l'ho detto e non lo crederei, neanche se lo dicesse; che lei potesse elogiare un testo del Governo. Non si preoccupi, non potrei cadere in questa *defaillance*!

Stavo dicendo che ho sentito evocare quel testo che ha avuto un iter parlamentare.

GIUSEPPE CALDERISI. C'è stato quel testo e poi la pronunzia dell'antitrust!

VINCENZO MARIA VITA, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Non avremmo obiezioni a tornare ad uno schema da noi stessi proposto. Sull'argomento è in corso un dibattito, sono in corso approfondimenti per la presentazione di emendamenti, tutte cose che mi inducono ad una considerazione rispetto ai temi suggeriti dagli onorevoli Risari e Giulietti, oltre che da altri interventi molto interessanti che si sono qui susseguiti (mi riferisco all'onorevole Paolo Colombo) in merito al problema della gara.

Come il Governo ha già avuto modo di dichiarare in sede di Commissione, non c'è da parte nostra alcun problema a rendere più esplicita la necessità di una gara (anche perché questa è stata fin

dall'inizio l'intenzione del Governo), organizzata secondo i criteri più adeguati.

Quanto all'articolo 24 della legge Mammì, evocato dall'onorevole Landolfi e ripreso dall'onorevole Storace come impedimento allo svolgimento di una gara, è noto ai colleghi che chi sta parlando non difenderebbe mai la legge Mammì in nessuno dei suoi articoli.

MARIO LANDOLFI. Questo non la esime!

VINCENZO MARIA VITA, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Non dobbiamo quindi essere convinti (*Commenti del deputato Landolfi*) sulla necessità di cambiare definitivamente la legge Mammì, che proprio con la legge n. 249, votata da questa Assemblea nel luglio scorso, già è stata in gran parte superata; tant'è vero che abbiamo suggerito di trovare nella sede adeguata, cioè il provvedimento che sta riaprendo il suo iter formale presso l'8<sup>a</sup> Commissione del Senato, il disegno di legge n. 1138, il luogo per compiere un processo di revisione profonda anche dell'impianto normativo che riguarda il sistema radiotelevisivo per ciò che la legge n. 249 non ha toccato: tra questi aspetti vi è anche la questione del servizio pubblico radiotelevisivo!

Ci è difficile immaginare — al di fuori da ogni polemica — come si possa anticipare, in un provvedimento che riguarda le sedute parlamentari, la risoluzione di un problema che tocca tanti aspetti del servizio pubblico e non solamente questo, di cui stiamo discutendo qui. Ci sembrerebbe quindi improprio toccare solo un tasto di un complesso di problemi che, naturalmente, si può anche anticipare, ma insisto con il dire che mi pare più una forzatura che una soluzione del problema.

Vi è un modo molto più lineare e lo abbiamo suggerito, pur non avendo colto delle aperture a proposito di « aperture e chiusure », che pure mi sarei atteso: le ho colte nell'intervento dell'onorevole Romani; le ho colte assai meno negli interventi degli onorevoli Landolfi e Storace): il varo della gara dà luogo ovviamente al-

l'apertura di una nuova fase, perché una gara si espleta ed ha quindi delle conseguenze concrete sul sistema. Da qui alla gara, a me ed a noi pare complicato rivedere solo un segmento di una normativa più complessa che va rivista nel suo insieme.

Siamo sempre disponibili al confronto, nelle forme che si riterranno più adeguate, che la Commissione e l'Assemblea riterranno più adeguate.

Mi auguro anche di poter partecipare ad un dialogo forse meno insistito su alcune polemiche e più fattivo. Quando si vuole una soluzione, bisogna essere in più di uno a volerla.

Mi permetta l'onorevole Storace, che pure è uscito dall'aula...

GIUSEPPE CALDERISI. Veramente è stato cacciato!

VINCENZO MARIA VITA, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. . di dare una fugacissima risposta alle domande che ha posto sui compiti di vigilanza del nostro Ministero. Li stiamo espletando: siamo noi i primi a conoscere il carattere della convenzione tra lo Stato e la RAI, il carattere del contratto di servizio che lega la RAI al Ministero della comunicazione; quindi, sulla questione delle frequenze e sulle caratteristiche stesse della rete parlamentare, stiamo certamente effettuando le dovute verifiche e risponderemo nelle sedi competenti, come è nostro obbligo.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

### **Ordine del giorno della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 26 maggio 1998, alle 9,30:

1. - Interpellanze e interrogazioni.

2. - *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale (4230).

— *Relatore:* Bolognesi.

3. - *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 2132 - Disposizioni in materia di dismissioni delle partecipazioni statali detenute indirettamente dallo Stato e di sanatoria del decreto-legge n. 598 del 1996 (*Approvato dal Senato*) (3967).

— *Relatore:* Chiamparino.

4. - *Seguito della discussione della mozione Cherchi ed altri n. 1-00023 sulla regolazione del debito internazionale.*

5. - *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 3206 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, recante interventi urgenti in materia occupazionale (*Approvato dal Senato*) (4891).

— *Relatore:* Gasperoni.

6. - *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

CORLEONE: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (169).

SCALIA e PROCACCI: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (300).

BRUNETTI e MORONI: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (396).

ALOI: Norme per la tutela dell'identità nazionale delle minoranze etnico-linguistiche grecaniche ed albanesi nella regione Calabria (918).

RODEGHIERO ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (1867).

MASSA ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (2086).

TERESIO DELFINO: Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali (2973).

— *Relatori*: Maselli, per la maggioranza; Menia, di minoranza.

7. - *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge costituzionale*:

ZELLER ed altri; DETOMAS ed altri; BOATO ed altri; DETOMAS ed altri; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE: Modifiche allo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (1687-1787-2236-2403-3076).

— *Relatore*: Maselli.

8. - *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (4229-B).

— *Relatore*: Cerulli Irelli.

9. - *Seguito della discussione del disegno di legge*:

S. 3053 - Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.A. (*Approvato dal Senato*) (4782).

— *Relatore*: Risari.

**La seduta termina alle 23,45.**

INTERVENTO DEL DEPUTATO ALESSANDRO BERGAMO IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4891

ALESSANDRO BERGAMO. Nella relazione che accompagna il provvedimento in esame oggi, si afferma che esso nasce dalla necessità ed urgenza di prorogare i trattamenti di integrazione salariale in scadenza e di definire alcune misure in materia di lavori socialmente utili.

Direi che ci troviamo di fronte all'ennesimo provvedimento di assistenza della marea di disoccupati, o di precari, per gran parte prodotti da questo Governo e di rinvio a chissà quando della concretizzazione del programma dell'Ulivo in favore dell'occupazione soprattutto quella giovanile.

È vero che oltre un mese fa il ministro Treu ha presentato, dietro continue sollecitazioni della Commissione europea, il piano d'azione per l'occupazione cui tutti i paesi dell'Unione, d'altronde, non possono sottrarsi. Il ministro del lavoro ha portato quindi il suo compito, svolto solo per non infrangere le direttive europee, ma senza che vi siano indicate le misure per alleviare il grave *gap* occupazionale esistente fra le regioni settentrionali e meridionali del nostro paese.

Il piano infatti è un insieme di buoni propositi per favorire la ripresa ma non tratta le vie e le aree di intervento reale, nonché gli investimenti delle risorse pubbliche. In pratica, non è trattato alcun argomento riferito alla realizzazione delle infrastrutture necessarie per concretizzare un vero sviluppo del Mezzogiorno. D'altra parte, a proposito del ponte sullo Stretto di Messina, ormai conosciamo la litigiosità del Governo. Non passa giorno infatti che sottosegretari, ministri e esponenti dei partiti che compongono la maggioranza non esprimano pareri completamente diversi su questa importante opera. E tutto ciò è ridicolo perché, va ricordato, il costo del ponte non solo non pesa sulle finanze pubbliche, ma occuperebbe almeno diecimila persone per dieci anni. E questo, scusate, non è poco se si considera anche

che, negli ultimi due anni di Governo dell'Ulivo, si sono persi nella sola Calabria almeno 18 mila posti di lavoro.

Ma il Governo continua a non rendersi conto del grande disagio del meridione e nemmeno dell'appello lanciato dal Presidente della Repubblica quando, nel 1996, dopo aver visitato le province calabresi seguito dal codazzo di ministri ulivisti, promise il suo impegno a spronare il Governo in favore del sud. Bene, grazie a questa autorevolezza il tasso della disoccupazione, che era del 24 per cento, dopo due anni, è passato, secondo i dati Svimez, a quota 28,6 per cento. Complimenti davvero! Occorre ringraziare sinceramente Prodi, D'Alema, Marini, Bertinotti e fogliame vario.

Il Governo sembra non rendersi conto del grido di disperazione che viene dal Sud e nemmeno pare ascolti l'allarme lanciato in questi giorni anche dagli alleati governativi, cioè i sindacati, che minacciano la protesta pubblica per il prossimo 27 giugno; sembra che non ci si accorga delle emergenze serie come i 200.000 disoccupati napoletani, mentre il sindaco di quella città è impegnato a contemplare i massimi sistemi; il Governo sembra non volersi occupare dei disastri che ha creato, come l'emarginazione sociale, la nuova povertà, l'emigrazione, la recrudescenza del fenomeno malavitoso. Queste sono le naturali derive, e le cause sono da ricercarsi nelle promesse elettorali mancate che hanno creato illusione e una pericolosa tensione sociale. Non so se le masse popolari, fortemente provate dalla permanenza della crisi, sapranno ancora ingoiare le chiacchiere fasulle dei politici.

E nemmeno noi, dell'opposizione, abbiamo mai condiviso la politica parolaia, le assicurazioni vuote che ora questo ora quello garantivano sul futuro del meridione. Non siamo stati mai convinti che il teatrino della politica, le conferenze sul lavoro, le marce per l'occupazione, cui paradossalmente hanno partecipato anche alcuni segretari di partiti della maggioranza, possano di per sé creare occupazione.

Sarebbe opportuno, invece, volare alto senza ripetere errori e reimpiantare orrori, come la volontà di creare un nuovo carrozzone politico mangiasoldi: la cosiddetta Agenzia per il sud. Ieri, il sottosegretario al tesoro Giarda, economista e professore di scienza delle finanze, ha dichiarato che ciò non riuscirà a dare il necessario impulso allo sviluppo del meridione e che, piuttosto, creerà condizioni di maggiore confusione e spreco di risorse pubbliche.

Nemmeno le ricette fallimentari dell'estrema sinistra, come la riduzione dell'orario del lavoro, sono compatibili con il rilancio del meridione perché risultano strumenti fallimentari. Ma questi proclami sono dello stesso tipo di quelli provocatoriamente lanciati dalla lega nord, e servono solo per attirare la necessaria visibilità politica a partiti antisistema. La differenza sostanziale è che, mentre la secessione è una sciocchezza che non è accolta dal Governo, le 35 ore invece, proprio in virtù dei giochi di potere, rappresentano lo scacco alla maggioranza da parte di una sua componente essenziale. Ci troviamo quindi con una misura antistorica e dannosa che distruggerà quel residuo di qualità imprenditoriale che rimane nel nostro paese.

Occorrono viceversa interventi seri e decisi che questo Governo, signor Presidente, non riesce ad emanare. Allora, se vi è questa manifesta incapacità, sarebbe il caso almeno di fare come gli asini a scuola, cioè copiare. In questo caso si dovrebbe copiare la politica degli investimenti adottata dall'Irlanda, dalla Spagna ed anche piano piano dalla Germania, dove vi è un grande risveglio dell'economia e quindi una sana e vivace crescita imprenditoriale.

In questi paesi, che sono governati da forze liberiste, si sta creando ricchezza, benessere e occupazione perché la politica ha dato finalmente fiducia agli imprenditori avendo operato sulla riduzione della pressione fiscale e sugli incentivi alle imprese che investono i loro utili e che producono nuova occupazione.

Anche l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America potrebbero essere esempi validi da seguire: sia Clinton che Blair infatti, in continuità con le politiche liberalistiche di Reagan e della Thatcher, nel corso degli anni, registrano nei loro paesi un tasso di disoccupazione rispettivamente del 4 e 4,5 per cento.

È chiaro che le misure adottate da questi governi, oltre a favorire le imprese per accrescere la loro competitività sui mercati internazionali, sono state improntate anche su politiche di rilancio territoriale tramite la realizzazione delle cosiddette zone franche per incentivare gli scambi commerciali e quindi dare opportunità a nuovi e vecchi imprenditori, sollecitarne la fantasia, il genio e l'entusiasmo indispensabile per creare nuova ricchezza.

Da noi invece, in Italia, il Governo penalizza i privati; quelli che producono ricchezza sono considerati nemici da abbattere attraverso misure fiscali vampiresche, l'ossessionante burocrazia, il taglieggiamento da parte della criminalità organizzata e comune. Lo stesso Giarda testualmente, ammette che: «è mancata finora la rivisitazione delle condizioni da soddisfare per governare questo difficile processo di crescita economica». Il potente sottosegretario del tesoro però non dovrebbe riferire tali convinzioni, sue e nostre, nei convegni ma, piuttosto, dovrebbe convincere il suo ministro Ciampi, che invece di spedire giornali con l'esaltazione della sua immagine, dovrebbe pensare ad allentare la morsa fiscale sulle imprese e diminuire il costo del lavoro.

A proposito dell'euro, signor Presidente, occorre ricordare che non sarà positivo per la nostra economia l'impatto con l'unione monetaria perché indubbiamente questo processo libererà maggiormente la concorrenza tra i paesi dell'Unione e le imprese. Allora saranno le grandi compagnie europee, più dinamiche sul mercato perché prive dei laccioli burocratici e capaci di liberare più risorse per gli investimenti, che potranno operare con maggiore facilità in Italia grazie alla competitività dei servizi e dei prezzi.

Ritornando al piano interno, e segnatamente ai problemi della disoccupazione nel meridione, vi è da aggiungere che il Governo è stato capace di mortificare anche le naturali vocazioni di quelle regioni. Parlo del turismo di cui, signor Presidente, su 128 pagine del DPEF, solo poche righe sono dedicate al comparto, peraltro utilizzate, come al solito, per dichiarazioni di facciata, guardandosi bene dall'indicare strategie valide e percorsi intelligenti. Ebbene, al settore, il Governo destina solo lo 0,1 per cento del fatturato delle stesse imprese turistico-ricettive: cioè solo 27 miliardi. Ben poca cosa se si ricordano le intenzioni del Presidente Prodi che voleva fare della Calabria il giardino d'Europa.

La Calabria, che possiamo dire sopravviva solo per la risorsa turismo, grazie alla quota dei trasferimenti dello Stato, gode addirittura del terz'ultimo posto tra le regioni italiane. Bella forza!

Anche l'agricoltura è abbandonata a se stessa: sembra che la politica italiana nel comparto abbia disertato dalle sedi europee ed il ministro Pinto è scomparso dalla scena, come se la questione non lo riguardasse. Questa latitanza, evidentemente lascia spazi impressionanti alle agguerrite concorrenti, come Francia e Spagna, che fanno man bassa delle attenzioni europee e, quindi, delle risorse comunitarie.

In Calabria il disastro è quasi totale: ultimamente, ad esempio, centocinquanta-due lavoratori di un istituto per anziani handicappati di Serra d'Aiello in provincia di Cosenza, sono stati licenziati. Centocinquanta-due famiglie che dall'oggi al domani si trovano senza alcun reddito. Il Governo ed il Parlamento devono perciò intervenire con immediatezza e concretezza per concedere almeno un sussidio temporaneo, in attesa di misure idonee per dare lavoro certo.

Per la Calabria, signor Presidente e onorevoli colleghi, occorre una grande prova di coraggio del Governo: sarebbe necessario proclamare lo stato di emergenza, analogamente a quanto avviene nei casi dei disastri naturali. Di fatto così è,

onorevole segretario Gasparrini, e basterebbe che lei venisse a visitare queste aree di crisi, magari dopo i suoi giri elettorali nell'area di Reggio Calabria. Venga a vedere le condizioni delle poche imprese rimaste che faticano ad andare avanti per mancanza di commesse, scarsa protezione e presenza dello Stato, costo del lavoro e peso fiscale insostenibile.

I lavori socialmente utili non sono la risposta seria di un paese industrializzato che è appena entrato, con clamore e al suono delle trombe, in Europa. I comuni calabresi, signor sottosegretario per il lavoro, sono per la maggior parte in dissesto finanziario e non vi sono molte imprese idonee a realizzare le cosiddette società miste di cui al provvedimento in esame. Qui si tratta di dare dignità a migliaia di lavoratori calabresi che non possono sopravvivere con le 800 mila lire mensili, che danno vita solo a disperazione e devianze.

Occorre ben altro sottosegretario Gasparrini!

È indispensabile e urgentissimo un impegno intelligente, serio, una strategia di ampio respiro mirata a realizzare interventi essenziali e finalizzati alla sicurezza sociale ed alla realizzazione di infrastrutture, incentivi per le imprese che investono nel sud.

Questa è la prova di coraggio!

Questo bisogna fare prima che la disperazione sociale vi travolga.

#### CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DEL RELATORE VINCENZO CERULLI IRELLI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 4229-B

VINCENZO CERULLI IRELLI, *Relatore*. Fin dai primi mesi della XIII legislatura, il tema della riforma della pubblica amministrazione ha assunto un ruolo predominante nell'attività parlamentare.

Nell'anno che si è appena concluso sono state infatti approvate dalle Camere due leggi di straordinario rilievo in materia; e precisamente: la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante « Delega al Governo

per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa »; la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante « Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo ».

Si è partiti dalla consapevolezza che la pubblica amministrazione di questo paese andasse urgentemente riformata. L'ingresso dell'Italia in Europa non può essere unicamente determinato da parametri monetari; affinché il paese possa rimanere in Europa e competere sullo stesso piano degli altri *partner* europei, occorre infatti un'amministrazione la cui azione sia efficiente ed efficace, congegnata per servire i cittadini e non per essere servita, rapida ed affidabile.

Le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, hanno ben compreso l'indifferibile urgenza di porre mano ad un'opera riformatrice del settore e vi hanno contribuito varando, nel giro di pochi mesi, i due atti citati, entrambi di grande rilievo. Si è così avviata una grande opera di riforma a Costituzione invariata, nella consapevolezza che l'urgenza di tale riforma non consentisse di attendere i tempi delle modifiche costituzionali.

In questo modo si è ripreso in Italia un processo di decentramento amministrativo, cioè di conferimento di funzioni e compiti dallo Stato centrale alle autonomie locali, processo che era rimasto fermo dall'epoca dei decreti delegati del 1977.

Il disegno riformatore è tuttavia ben più complesso di una mera opera di decentramento: si prevede anche una riorganizzazione profonda dell'amministrazione centrale dello Stato; si riprende quindi l'opera di razionalizzazione già iniziata con la legge n. 400 del 1988 in materia di ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Non manca inoltre un intento di semplificazione dell'azione amministrativa, che si pone sulla linea della legge n. 241 del 1990 in tema di procedimento amministrativo.

Siamo dunque in presenza di un disegno di riforma complesso, che coglie la realtà della pubblica amministrazione in tutti i suoi aspetti, consapevole che la riforma per avere successo deve essere complessiva: decentrare funzioni agli enti locali, riorganizzare e ridimensionare l'amministrazione centrale, semplificare e delegificare.

Abbiamo assistito in questi ultimi mesi alla prima, faticosa, applicazione di tale riforma alle nostre pubbliche amministrazioni.

Dal mese di settembre 1997 ad oggi hanno visto la luce i primi decreti legislativi attuativi delle deleghe contenute nella legge n. 59 del 1997; in particolare è stata data attuazione agli articoli 1 e 4 della legge n. 59 del 1997, che hanno determinato un ampio conferimento alle regioni di funzioni e compiti amministrativi in molte materie.

Anche la legge n. 127 ha già operato effetti tangibili sia per la cittadinanza, sia per l'organizzazione interna delle pubbliche amministrazioni. Si pensi in primo luogo alla nuova figura assunta dai segretari comunali, ai *city managers*, ai nuovi compiti della dirigenza.

I primi passi della riforma hanno posto in luce l'esigenza di un nuovo intervento legislativo, che portasse alcune modificazioni alle due leggi citate, onde correggere in partenza alcune imperfezioni emerse nella fase di prima applicazione.

In particolare la necessità di intervenire con correzioni ed integrazioni sul testo delle leggi è emersa nel corso dei lavori della Commissione parlamentare consultiva per la riforma della pubblica amministrazione, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Occorre inoltre ricordare che nella risoluzione sul documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000, al punto B 21, la Camera ha impegnato il Governo « a completare il processo di riforma della pubblica amministrazione e di snellimento delle procedure amministrative, oltre che mediante l'utilizzo delle deleghe previste dalle leggi

n. 59 del 1997 e n. 127 del 1997, mediante puntuali ritocchi normativi che escludano norme di delega e mediante integrazioni della riforma con riferimento alla formazione e all'aggiornamento professionale dei dipendenti e agli strumenti di flessibilità del lavoro pubblico ».

Dunque già in quella sede si era prevista l'emanazione di un provvedimento, collegato alla manovra finanziaria, per modificare ed integrare alcuni aspetti delle leggi « Bassanini ».

Il Governo ha ritenuto di presentare alla Camera il 9 ottobre 1997, come collegato alla legge finanziaria 1998, il disegno di legge A.C. n. 4229, recante « Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni ».

Il disegno di legge è stato oggetto di un approfondito esame sia da parte della Commissione affari costituzionali in sede referente, sia da parte dell'Assemblea. Il testo successivamente approvato dal Senato modifica su alcuni aspetti la normativa licenziata dalla Camera.

La I Commissione ha ritenuto di approvare senza ulteriori emendamenti il predetto testo, anche in ragione della necessità di intervenire con modifiche alle leggi n. 59 del 1997 e n. 127 del 1997, specialmente in ordine ai tempi della delega di cui all'articolo 11 della legge n. 59 del 1997. Sul punto è bene fare quanto prima certezza, alla luce dei numerosi adempimenti cui il Governo e la Commissione parlamentare consultiva saranno chiamati.

Il disegno di legge in esame si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 contiene modifiche ed integrazioni alla legge n. 59 del 1997.

I primi commi di detto articolo intervengono sulla delega contenuta al capo I della legge n. 59 del 1997, modificandone parzialmente l'oggetto.

Al comma 3 si precisa che sono esclusi dal conferimento le funzioni ed i compiti in materia di trasporti aerei, marittimi e

ferroviari di interesse nazionale (conformemente al nuovo assetto del sistema del trasporto pubblico risultante dal decreto legislativo n. 422 del 19 novembre 1997).

Il comma 4 interviene sull'articolo 1, comma 4, lettera *b*), della legge n. 59 del 1997, che prevede tra i compiti statali, esclusi dal conferimento a regioni ed enti locali, quelli « strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ». La modifica qui introdotta intende attribuire la competenza a dichiarare l'interesse nazionale delle grandi reti ai decreti delegati adottati ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 59 del 1997, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, in mancanza dell'intesa il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva.

Il comma 5 modifica l'articolo 1, comma 6, della legge n. 59 del 1997, stabilendo che lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano la promozione dello sviluppo economico nel rispetto non solo delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela ambientale, ma anche dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Il comma 6 introduce una norma secondo cui le camere di commercio disciplinano l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conferiti mediante regolamenti adottati con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti. In tal modo si colma un vuoto normativo, giacché le leggi in materia, compresa la legge n. 580 del 1993, nulla dispongono né sull'organo camerale legittimato né sulle maggioranze necessarie per l'adozione di tali regolamenti.

Il comma 7 interviene a modificare l'ambito delle competenze della Commissione parlamentare per la riforma amministrativa, istituita dall'articolo 5 della legge n. 59 del 1997. La norma non prevista nell'originario disegno di legge governativo, ma inserita nel corso dei lavori in sede referente sulla base dell'esperienza maturata nell'ambito della

stessa Commissione bicamerale, dispone che i pareri parlamentari sui decreti legislativi in materia di disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, adottati ex articolo 4, comma 4 della legge n. 59 del 1997, siano espressi non più dalla Commissione per la riforma amministrativa, bensì dalle Commissioni parlamentari competenti per materia. Ciò tende a sgravare la Commissione per la riforma amministrativa da pareri su provvedimenti che interessano solo marginalmente la pubblica amministrazione e che attengono ai vari settori economici, con contenuti estremamente tecnici, che meglio possono essere espressi da Commissioni dotate di una specifica competenza di settore. È stata invece soppressa dal Senato la norma, introdotta dalla Camera, che mirava a rafforzare il ruolo della Commissione bicamerale in sede di monitoraggio circa l'attuazione della riforma, chiarendone il potere di svolgere attività conoscitive e di indagine (potere peraltro già implicito nelle attuali funzioni della Commissione).

Il comma 8 modifica l'articolo 4, comma 5, della legge n. 59, prevedendo che le leggi regionali che individuano le funzioni amministrative da trasferire o delegare agli enti locali si debbano conformare ai principi di efficienza e di economicità.

Il comma 10, introdotto dal Senato, introduce una modifica all'articolo 48, comma 10, della legge n. 449 del 1997, spostando al 30 settembre 1998 il termine per l'adozione di un decreto legislativo in merito all'addizionale comunale sull'IRPEF.

Il comma 11 prevede che decreti correttivi dei provvedimenti attuativi della delega di cui all'articolo 1 della legge n. 59 del 1997 possano essere adottati anche per recepire condizioni e osservazioni formulate, oltre il termine previsto per i pareri, dalla Commissione per la riforma amministrativa.

Un ulteriore gruppo di norme interviene poi sul capo II della legge n. 59 del

1997, modificando anche in questo caso i termini e l'oggetto della delega attribuita al Governo.

I commi 12 e 14 differiscono i termini per l'adozione dei decreti delegati di cui all'articolo 11 della legge n. 59 del 1997: in particolare il termine per i decreti adottati ai sensi dell'articolo 11, comma 1 (riorganizzazione dell'amministrazione centrale dello Stato) è differito dal 31 luglio 1998 al 31 gennaio 1999, mentre il termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 29 del 1993, in materia di pubblico impiego, passa dal 31 marzo 1998 al 31 ottobre 1998.

Il comma 13 chiarisce l'oggetto della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), prevedendo che i decreti delegati adottati ai sensi dell'articolo 11 provvedano al riordino anche delle istituzioni del diritto privato e delle società per azioni, controllate dallo Stato, che operano nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale.

Il comma 16 emenda l'articolo 11, stabilendo competenza delle Commissioni parlamentari permanenti ad esprimere i pareri sui decreti delegati di riforma del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Il Senato ha invece ritenuto di sopprimere la disposizione, introdotta dalla Camera (articolo 1, comma 27, dell'atto Camera n.4229), che affidava alla Commissione bicamerale per la riforma amministrativa la competenza ad esprimere i pareri sugli schemi di regolamento in materia di organizzazione e disciplina degli uffici dei ministeri. La modifica del Senato comporterà che gli schemi di detti regolamenti saranno sottoposti al parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Ciò potrà dare luogo a qualche problema di frammentazione nella visione generale delle riforme; attenuato tuttavia dal fatto che qui si tratta di regolamenti attuativi di decreti legislativi, dei quali l'esame è concentrato nella Commissione bicamerale.

L'articolo 1 contiene infine alcuni commi che intervengono sull'articolo 20

della legge n. 59 in materia di delegificazione, punto nodale per la riforma della pubblica amministrazione.

In particolare il comma 17 integra i principi dell'articolo 20, comma 5, legge n. 59, cui deve conformarsi l'attività di delegificazione, prevedendo la soppressione dei procedimenti non più rispondenti alle finalità stabilite dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario (lettera *g-bis*), ovvero che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici (lettera *g-ter*). Si dispone inoltre che tali regolamenti adeguino la disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio (lettera *g-quater*).

Come è noto, la giurisprudenza della Corte di giustizia europea ha elaborato un sistema di principi comuni del diritto amministrativo comunitario: si prevede quindi che il Governo si adegui ad essi nel processo di semplificazione dei procedimenti amministrativi. È altresì prevista la soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni per una difforme disciplina di settore (lettera *g-quinquies*).

Il comma 19, introdotto dal Senato, prevede che i riferimenti ai provvedimenti normativi, contenuti nell'allegato 1 di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 59, siano estesi anche a successivi provvedimenti modificativi eventualmente intervenuti a disciplinare i vari procedimenti.

Il comma 20 individua una ulteriore serie di procedimenti da semplificare, che vanno ad integrare l'elenco di 112 procedimenti già contenuto nell'allegato 2 della legge n. 59 del 1997. Tra essi si segnala, per la sua importanza, il procedimento di rilascio del certificato di agibilità (n. 112-*quinquies*).

I due commi finali intervengono sull'articolo 21 della legge n. 59, in tema di istituzioni scolastiche. Il comma 21 fissa

al 30 novembre 1998 il termine per l'adozione dei decreti legislativi di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione. Il comma 22 inserisce infine nell'articolo 21 della legge n. 59 una norma che modifica, per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore tenuti nella regione Valle d'Aosta, la disciplina prevista nella legge 10 dicembre 1997, n. 425.

Si rileva infine che il Senato ha stralciato il comma 21 introdotto dalla Camera, in cui si disciplinava un nuovo tipo di procedimento di autorizzazione di attività private aventi ad oggetto trasformazioni territoriali ed immobiliari.

L'articolo 2 contiene modifiche ed integrazioni alla legge n. 127 del 1997. I commi 2, 3, 4 e 5 contengono modifiche all'articolo 2 della legge n. 127, contenente disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica. In particolare il comma 3 stabilisce che, qualora i certificati anagrafici e le certificazioni dello stato civile siano utilizzati oltre i termini di validità, previa dichiarazione dell'interessato che le informazioni contenute nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. In tal modo si vuole evitare che le pubbliche amministrazioni possano vanificare l'innovazione già contenuta nell'articolo 2, comma 4, della legge n. 127, sospendendo i termini del procedimento per procurarsi la documentazione occorrente.

I commi 4, 5 e 6 sostituiscono l'articolo 2, comma 10, della legge n. 127 del 1997, estendendo la possibilità di ricorrere al supporto magnetico non solo per la carta d'identità, ma anche per altri documenti di riconoscimento. I due commi introducono disposizioni che tengono conto delle più recenti innovazioni tecnologiche: si prevede che i documenti su supporto magnetico contengano anche la chiave biometrica, occorrente per la firma digitale, e la carta d'identità possa essere

utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni.

I commi 7, 8, 9, 10, e 11 modificano alcune disposizioni dell'articolo 3 della legge n. 127, in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi. In particolare il comma 8 ribadisce che il divieto alle pubbliche amministrazioni di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per assunzioni a qualsiasi titolo si estende anche agli esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali.

Il comma 9 incide sul comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 127, introducendo il principio per cui, in caso di parità assoluta a conclusione delle operazioni di valutazione di concorsi pubblici, la prevalenza vada al candidato più giovane. Si tratta di un criterio innovativo e condivisibile, alla luce dell'esigenza di conseguire un più ampio inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Il comma 10 modifica la disposizione dell'articolo 3, comma 11 della legge n. 127 prevedendo che la sottoscrizione di istanze da produrre alle amministrazioni pubbliche non sia soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore; l'istanza e la fotocopia del documento di identità possono essere inviate anche per via telematica.

Il comma 11 fornisce l'interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 11, della legge n. 127 del 1997. Il comma 12, aggiunto *ex novo* dal Senato, inserisce, tra le attribuzioni dei dirigenti degli enti locali, i provvedimenti, di competenza comunale, in tema di sospensione dei lavori e di abbattimento di opere, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione di sanzioni amministrative, previsti da leggi statali e regionali in materia di prevenzioni e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale.

Il comma 13 sostituisce per intero l'articolo 6, comma 3, della legge n. 127 del 1997. La nuova norma, che modifica l'articolo 51 della legge n. 142 del 1990, intende porre rimedio ad una difficoltà applicativa derivante dall'attribuzione al personale dirigenziale dei comuni della titolarità di tutte le funzioni di gestione amministrativa, spettando agli organi eletti i poteri di indirizzo e di controllo, in applicazione del principio della distinzione tra politica e amministrazione stabilito dallo stesso articolo 51, commi 2 e 3, della legge n. 142 del 1990. Nella concreta attuazione di queste norme sono sorte difficoltà a causa dell'insufficiente numero di personale di livello dirigenziale in numerosi enti locali. Questa norma intende dettare una nuova e più dettagliata disciplina dell'organizzazione di uffici e servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale. Si prevede in primo luogo che in tali comuni le anzidette funzioni siano svolte, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, dai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione. Si dispone in secondo luogo che nei predetti comuni ai responsabili di uffici e servizi possano essere assegnate indennità di funzione localmente determinate. In terzo luogo si prevede una norma anche per il caso di comuni convenzionati tra loro per l'esercizio di funzioni amministrative o per l'espletamento associato dei servizi.

L'esame da parte del Senato ha condotto alla soppressione dell'originario comma 11, contenente una norma che permetteva alle Camere di commercio di attribuire la qualifica dirigenziale ai loro ragionieri capo.

Il comma 14 integra la disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, della legge n. 127. La norma contenuta nella legge n. 127 ammette a presentare domanda di riammissione in servizio i dipendenti pubblici dimessisi per accedere a cariche elettive a causa di situazioni di ineleggibilità, successivamente dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte costi-

tuzionale n. 388 del 17 ottobre 1991. L'integrazione normativa qui proposta interviene con una sanatoria anche per il periodo intercorrente tra la data delle dimissioni e quella della riassunzione, stabilendo che nel predetto periodo i dipendenti pubblici vadano considerati ad ogni effetto di legge in aspettativa senza assegni.

Il comma 15 interviene sul testo dell'articolo 6, comma 8, della legge n. 127, il quale a sua volta modifica l'articolo 51 della legge n. 142 del 1990, prevedendo la possibilità di costituire uffici, alle dirette dipendenze di sindaco, presidente della provincia, giunta o assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo ad essi attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato. La norma della legge n. 127 omette di trattare la situazione lavorativa di questi collaboratori assunti a termine; mentre invece l'articolo 6, comma 4, prevedendo la stipula di contratti a tempo determinato per i dirigenti, si preoccupa di normare, al successivo comma 5, anche la posizione lavorativa di tali figure, prevedendo la possibilità per la pubblica amministrazione di provenienza di riassumere il dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato. La modifica contenuta nel comma in esame stabilisce che questi collaboratori degli organi politici, se dipendenti da una pubblica amministrazione, siano collocati - all'atto della nomina al nuovo ufficio - in aspettativa senza assegni da parte dell'amministrazione di provenienza.

Il comma 17 estende la possibilità di effettuare concorsi interamente riservati al personale dipendente non solo agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie, ma anche alle camere di commercio, alle aziende sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere.

Il comma 18 interviene sull'articolo 6, comma 13, della legge n. 127, stabilendo che il fondo interno, istituito ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 109 del 1994, vada ripartito tra il personale dell'amministrazione tenendo conto delle re-

sponsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, in modo da fissare un criterio univoco ispirato ai principi di meritocrazia e responsabilità.

Il comma 19 riapre il termine di cui all'articolo 6, comma 17, della legge n. 127, già scaduto il 18 agosto 1997, portandolo al 30 settembre 1998. Si concede in tal modo agli enti locali, che non vi abbiano provveduto entro il 18 agosto dello scorso anno, di adempiere l'obbligo di annullare gli atti di inquadramento del personale illegittimi per contrasto con le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983.

Il comma 20 apporta nuove modificazioni al testo dell'articolo 105, comma 1 lettera b), del decreto legislativo n. 77 del 1995, come modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 342 del 1997. La norma in particolare sopprime l'obbligo, introdotto dal decreto legislativo n. 342 del 1997, per il collegio dei revisori di pronunciare un motivato giudizio di legittimità sulla proposta di bilancio di previsione dell'ente locale. Questo adempimento invero appariva ingiustificato in considerazione della specializzazione di tipo contabile e non legale-amministrativo dell'organo. Peraltro lo stesso parere di legittimità del segretario comunale è stato soppresso — come noto — dalla recente legge di riforma.

Il comma 21 modifica l'articolo 108, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, stabilendo che, tra le norme da considerarsi come principi generali — con valore di limite inderogabile — al fine dell'approvazione dei regolamenti di contabilità di comuni e province, +vi siano anche gli articoli 100 e 107 dello stesso decreto legislativo, che disciplinano rispettivamente le modalità di scelta e di voto del collegio dei revisori ed i criteri per la determinazione del loro compenso.

Il comma 22 conferisce una delega al Governo per adottare, entro un anno dalla sua entrata in vigore, disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 127 del 1997, in materia di dissesto finanziario degli enti locali. An-

che in questo caso si vuole ricorrere alla prassi ormai consolidata di delegare l'esecutivo ad adottare norme di correzione ed integrazione delle disposizioni dettate con decreti legislativi.

Il comma 23 modifica l'articolo 6 della legge n. 109 del 1994, stabilendo che nel caso il Consiglio superiore dei lavori pubblici non esprima il parere richiesto nei dovuti termini, il procedimento comunque prosegua e l'amministrazione interessata motivi autonomamente l'atto amministrativo da emanare.

Il comma 24, introdotto dal Senato, abroga i commi 3 e 4 dell'articolo 12 della legge n. 127, in tema di procedure per l'alienazione di beni immobili di interesse artistico appartenenti a Stato, comuni e province.

Il comma 27 riformula il testo dell'articolo 16, comma 1, in tema di difensori civici delle regioni e delle province autonome.

Il comma 28 completa le disposizioni dell'articolo 14, comma 3-bis, della legge n. 241 del 1990 in materia di conferenza dei servizi.

Il comma 29 estende la disposizione dettata per gli enti locali dall'articolo 17, comma 33, della legge n. 127 a tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB).

Il comma 30 dispone, in materia di costituzione di società miste per i servizi pubblici, che restano salvi gli effetti degli atti e contratti posti in essere dalle aziende speciali prima dell'attuazione del registro delle imprese.

Il comma 31 permette all'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali di adeguare la propria dotazione organica, entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

Il comma 32 detta norme in merito agli introiti della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.

Il comma 33 prevede che con regolamento governativo si disciplinino le procedure per l'autorizzazione all'installazione di impianti per rilevare l'accesso di veicoli ai centri storici delle città, ai fini

dell'accertamento delle violazioni alle disposizioni in tema di limitazione del traffico.

L'articolo 3 contiene norme in materia di formazione del personale della pubblica amministrazione. I primi tre commi dell'articolo disciplinano l'attività e le risorse finanziarie del FORMEZ, prevedendo anche una ridefinizione statutaria dei fini dell'Istituto. Il Senato ha proposto la soppressione del comma che prevedeva la possibilità per gli enti locali di assumere iniziative di approfondimento sulle tematiche istituzionali, riservate agli amministratori ed ai cittadini interessati.

Il comma 5 dispone la corresponsione di borse di studio ai partecipanti al corso di formazione dirigenziale istituito presso la Scuola superiore di pubblica amministrazione.

Il comma 6 modifica l'articolo 43, comma 5, della legge n. 449 del 1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) prevedendo che l'importo, accantonato ai sensi del medesimo comma e destinato ad incrementare le risorse per l'incentivazione della produttività, sia ripartito tra tutto il personale, e non solo tra quello tecnico, dell'amministrazione dei beni culturali ed ambientali.

L'articolo 4 introduce infine una novità rilevante: la possibilità di forme di lavoro a distanza attraverso l'utilizzo di mezzi telematici (il cosiddetto telelavoro) anche nell'ambito della pubblica amministrazione. Si tratta di un passaggio importante nel processo di modernizzazione della

pubblica amministrazione, per il quale servono nuove modalità di gestione del lavoro, che consentano flessibilità e razionalizzazione dell'organizzazione. Il testo è rimasto sostanzialmente invariato rispetto a quello approvato dalla Camera, salvo il comma 2 che prevede che i dipendenti possano essere reintegrati, a richiesta, nella sede di lavoro originaria.

Infine l'articolo 5, introdotto dal Senato sulla base di un emendamento governativo, provvede a disciplinare la materia sul trasferimento di somme da comuni e province per effetto dell'articolo 9, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica. Trasferimento degli oneri). La norma consente di computare dette somme sul trasferimento dei contributi erariali agli enti locali, sulla base delle certificazioni prodotte dagli stessi enti locali interessati, ovvero sulla base dei decreti adottati ai sensi del citato articolo 9. Si tratta in sostanza di una norma di semplificazione in materia di trasferimenti di fondi tra pubbliche amministrazioni, che elimina un inutile passaggio.

---

IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

---

Licenziato per la stampa  
alle 1,05 del 26 maggio 1998.